



TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Spoleto, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **R.G. 1269/2008** tra

_____, in persona del legale rappresentante *p.t.*
Rappresentato e difeso dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata in Spoleto, via
n. 96, presso lo studio dell'avv. _____ giusta procura in atti;

Attore in opposizione

CONTRO

Rappresentato e difeso dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliato in _____ vicolo
_____, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti

Convenuto in opposizione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto della presente opposizione è la pretesa creditoria azionata dal sig. _____ in via monitoria attraverso il decreto ingiuntivo n. 359/2008 del 9 settembre 2008, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.911,42, dovuta in virtù di una scrittura privata del 24 ottobre 1999.

La fattispecie (anche da un punto di vista processuale) è, tuttavia, alquanto peculiare di talché appare utile ripercorrerne sinteticamente i punti salienti.

Ed invero, giova precisare che il decreto 359/2008 era stato già oggetto di un primo atto di opposizione a decreto ingiuntivo – il quale aveva dato origine ad un autonomo giudizio rubricato al n. 1195/2008 di questo Tribunale –; sennonché, a seguito della notifica dell'opposizione, gli odierni

opponenti avevano dichiarato la loro intenzione di rinunciare agli atti del procedimento, notificando contestuale atto di rinuncia in data 24.10.2008.

Per l'effetto, a seguito della notifica del provvedimento, ritualmente notificato alla parte opposta, il Giudice istruttore titolare del fascicolo n. R.G. 1194/2008 aveva dichiarato estinto il giudizio.

Senonché, in data 23 ottobre 2008, la sig. *[nome]*, a, dopo aver dato atto di aver rinunciato agli atti del precedente giudizio, ha opposto nuovamente lo stesso decreto ingiuntivo così dando origine al presente procedimento, iscritto al R.G. 1269/2008.

1.1. A fondamento dell'opposizione, l'attrice espone che le somme ingiunte non sarebbero in realtà dovute atteso che il sig. *[nome]* avrebbe accordato nel corso dell'assemblea del 29 aprile 2008 la rinuncia ad una parte del credito in una misura pari almeno al 20% del proprio credito.

Inoltre, prosegue l'opponente, il credito non sarebbe dovuto atteso che, trattandosi di un finanziamento dei soci, il loro soddisfacimento sarebbe comunque postergato rispetto a quello degli altri creditori ai sensi dell'art. 2467 c.c.

Lo svolgimento di tali considerazioni ha, quindi, indotto l'opponente a concludere per la revoca del decreto ingiuntivo oltre che per la sospensione della clausola della provvisoria esecuzione di cui il provvedimento monitorio era munito sin dalla sua adozione.

1.2. Si è costituito il sig. *[nome]* il quale, oltre a rilevare l'infondatezza nel merito dell'opposizione, ha evidenziato, in rito, che la stessa deve ritenersi improcedibile atteso che l'odierna opponente aveva già opposto lo stesso decreto ingiuntivo rinunciando, tuttavia, agli atti del giudizio di opposizione.

1.3. Sotto il profilo della dinamica processuale, mette conto unicamente evidenziare che con provvedimento del 22 aprile 2010 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione; quindi, a seguito di alcuni rinvii, la causa è giunta per la prima volta dinanzi allo scrivente all'udienza del 13 maggio 2014, ove le parti hanno insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Rigettate le istanze istruttorie, la causa è giunta all'udienza del 23 settembre 2014 per la precisazione delle conclusioni; tuttavia, non essendo stati allegati gli atti del procedimento di opposizione dichiarato estinto, lo scrivente con ordinanza del 23 settembre 2014 ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo l'acquisizione del fascicolo n. R.G. 1195/2008, relativo all'originaria opposizione proposta.

La causa è, quindi, giunta all'udienza odierna per i medesimi incumbenti.

2. Come si è anticipato, *punctum pruriens* della presente vicenda è rappresentato dalla circostanza che l'attrice aveva inizialmente opposto il decreto ingiuntivo n. 359/2008, mediante un primo atto di opposizione; dichiarato estinto il procedimento n. R.G. 1195/2008 a seguito di rinuncia agli atti, l'opponente ha provveduto alla notifica di un nuovo atto di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo.

Da qui l'opposto, a fronte dell'avvenuta rinuncia agli atti del primo giudizio di opposizione, ha eccepito l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del nuovo giudizio atteso che, per effetto di detta

rinuncia e della conseguente declaratoria di estinzione del primo giudizio, devono oramai ritenersi consolidati gli effetti del decreto ingiuntivo.

Questo in sintesi il profilo giuridico sotteso all'eccezione svolta da parte opposta, con l'ulteriore peculiarità che, è bene specificare, la proposizione del nuovo giudizio è avvenuta sempre nel termine di quaranta giorni per presentare l'opposizione.

2.1. In punto di fatto, deve evidenziarsi che non è in contestazione l'esistenza di una rinuncia agli atti, così come deve rilevarsi che nell'atto del 22 ottobre 2008, l'opponente ha unicamente dichiarato la propria intenzione di rinunciare agli atti del procedimento nei confronti dell'odierno opposto

Occorre, pertanto, chiedersi quali siano gli effetti di una rinnovata opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della rinuncia agli atti, nell'ipotesi in cui la stessa sia proposta *pur sempre nel termine di quaranta giorni* di cui all'art. 641 c.p.c.

Va da sé, infatti, che ove l'opposizione fosse stata reiterata oltre tale termine, la stessa non sarebbe stata certamente coltivabile, atteso lo spirare del termine decadenziale appena ricordato.

La fattispecie si pone in maniera indubbiamente peculiare nell'ipotesi in cui l'attore-opponente-rinunciante si risolva nel coltivare una nuova opposizione, riuscendo a circoscrivere tutte le attività (prima opposizione/rinuncia/seconda opposizione) sempre nel termine di quaranta giorni.

2.2. Tanto chiarito, l'eccezione è, per vero, fondata, nei termini che si andranno di seguito a specificare.

Dispone l'art. 653 c.p.c. che «...se l'opposizione è rigettata...oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva...»: orbene, la lettera del codice non pare lasciare dubbi in ordine al fatto che la declaratoria di estinzione costituisce un caso di acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, il quale acquisirebbe l'efficacia della cosa giudicata.

Detto altrimenti, pur con le peculiarità proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della declaratoria di estinzione, l'art. 653 c.p.c. sembra disegnare un meccanismo analogo a quello che si verifica in caso di estinzione del giudizio d'impugnazione sicché il provvedimento monitorio diviene definitivo, come se non fosse mai stato opposto, acquisendo un'efficacia che, come rilevato in dottrina, è quella della vera e propria incontrovertibilità del giudicato.

Ebbene, tale soluzione appare coerente proprio con le peculiarità del procedimento monitorio puro, quale è il ricorso per decreto ingiuntivo e la successiva (ed eventuale) fase di opposizione.

Ed infatti, la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione determina inevitabilmente l'estinzione del giudizio proposto, con la conseguente impossibilità per il Giudice di esaminare le ragioni inizialmente poste a sostegno della contestazione del provvedimento monitorio, e poi rinunciate, atteso che tale potere è inibito dal conseguente passaggio in giudicato del decreto opposto secondo un meccanismo analogo, come detto, a quello che può verificarsi per il giudizio di impugnazione.

Beninteso, non si vuol certo affermare in questa sede che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia la natura e la forma di un procedimento di impugnazione: pur presentando connotati affini – legittimazione ad agire che spetta all'ingiunto ovvero le conseguenze della mancata opposizione (e di cui a breve si dirà) – è fuor di discussione, infatti, che una volta introdotto il giudizio di opposizione la fase sommaria (monitorio puro) cede il passo ad una fase a cognizione piena, la quale costituisce pur sempre articolazione di un unico primo grado di giudizio, da svolgersi secondo le norme e le regole proprie del giudizio di primo grado.

Sicché, ricondotto il giudizio dentro i binari propri del giudizio di cognizione, il procedimento procederà, come noto, tra le stesse parti le quali conserveranno sotto il profilo sostanziale le stesse posizioni che avrebbero avuto in un giudizio "ordinario", ancorché formalmente invertite sotto il profilo della dinamica processuale.

E tuttavia, è convinzione del Giudice che le analogie con il giudizio di impugnazione si espandono per l'ipotesi in cui il decreto non sia opposto ovvero venga dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione atteso che, in tali casi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, alla stessa stregua del rigetto dell'opposizione.

La ragione della similitudine è presto detta: la ragion d'essere dell'art. 653 c.p.c. è rappresentata dalla peculiarità del giudizio monitorio il quale costituisce un tipico esempio di *condanna con riserva*, emessa sulla base della prospettazione del ricorrente, sicché all'estinzione del giudizio non può che conseguire la definitiva cristallizzazione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

2.3. Occorre, adesso, se la situazione muti allorché il nuovo atto di opposizione venga proposto allorché il termine di quaranta giorni non risulti ancora decorso.

Al quesito pare doversi dare risposta negativa proprio in ragione della peculiarità del rito.

Ed invero, come si è dianzi affermato, il provvedimento monitorio costituisce comunque estrinsecazione di un giudizio a cognizione sommaria, il quale si conclude con una pronuncia che spiega gli effetti di una condanna, ancorché con riserva, atteso che i suoi effetti possono essere vanificati dalla proposizione dell'opposizione (fase, evidentemente, destinata a concludersi con sentenza).

E tuttavia, proprio la peculiare struttura processuale del procedimento ingiuntivo, di cui si è detto, impedisce di ritenere applicabile l'art. 310 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo non estingue l'azione, atteso che la norma di cui all'art. 653 c.p.c. assume *carattere speciale* rispetto a quella di cui all'art. 310 c.p.c. in quanto, nelle ipotesi ivi considerate – e dunque quella di estinzione anche per rinuncia agli atti – consegue l'esecutività del decreto.

Naturale precipitato di tale ragionamento è quello per cui la situazione che si crea per effetto dell'estinzione del giudizio preclude una nuova opposizione contro il decreto ingiuntivo che ha acquistato autorità di cosa giudicata.

2.4. Un'ulteriore considerazione.

Non ignora questo Giudice il precedente della Corte Costituzionale (sentenza 6 febbraio 2002, n. 18) ed il principio di diritto ivi affermato, richiamato da parte opponente onde superare l'eccezione di improcedibilità.

Ripercorrendone il, per vero sintetico, percorso motivazionale in tale sede, ove ad essere scrutinato era l'art. 647 c.p.c., la Corte Costituzionale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità della norma nella parte in cui, secondo l'interpretazione fatta propria dal remittente, non avrebbe consentito la riproposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo per l'ipotesi in cui fosse ancora pendente il termine per la stessa e l'improcedibilità non fosse stata dichiarata; ciò in quanto, seguendo il ragionamento della Consulta, la disposizione di cui all'art. 647 c.p.c. condizionerebbe il decreto di esecutività solo alla mancata opposizione nel termine stabilito, senza fare alcun riferimento al divieto, ipotizzato dal Tribunale remittente, di riproporre l'opposizione prima che il termine indicato nel decreto fosse decorso.

La situazione immaginata nel precedente giurisprudenziale richiamato appare, tuttavia, differente.

Ed infatti, nel dichiarare infondata la questione sollevata in relazione all'art. 647 c.p.c. (giova ricordare, peraltro, che trattasi di una sentenza di rigetto), la Corte Costituzionale ha presente una situazione ben diversa che è quella della riproposizione dell'opposizione per l'ipotesi in cui (i) si sia verificata la mancata costituzione dell'opponente e (ii) non sia intanto intervenuta una declaratoria di improcedibilità della stessa.

Va da sé infatti che qualora tale pronuncia fosse intervenuta, ben poco spazio ci sarebbe per una riedizione del potere oppositivo; per l'ipotesi contraria, invece, la Corte parrebbe ipotizzare la possibilità di un rinnovo dell'opposizione, tesi di cui per vero, si rinvencono echi anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 22338/2004 e Cass. civ. 22502/2004; anche Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2008, n. 25621), con un'operazione analoga a quella che si ha per il giudizio di impugnazione.

E tuttavia, in disparte le critiche sollevate da parte della dottrina alla pronuncia ed all'interpretazione offerta dell'art. 647 c.p.c., è evidente la diversità della situazione oggetto del presente giudizio in cui l'opponente, ancorché a ciò indotto sempre dalla tardività della costituzione, abbia notificato **una rinuncia agli atti** ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e da ciò sia, conseguentemente, derivato **il provvedimento di estinzione** da parte del Giudice assegnatario del primo giudizio di opposizione: tale situazione, infatti, pare ricadere nell'ambito di operatività dell'art. 653 c.p.c.

Ebbene, essendo intervenuto un provvedimento di estinzione del giudizio e non essendo lo stesso stato reclamato, l'eccezione è fondata e l'opposizione conseguentemente inammissibile, anche in ragione del fatto che la rinuncia notificata non abbisogna di accettazione sia in quanto la parte non era costituita sia in ragione del fatto che la stessa non vi aveva alcun interesse.

L'accoglimento di tale profilo assorbe ogni valutazione delle ulteriori questioni di merito.

3. La peculiarità della fattispecie in uno alla novità della situazione affrontata consiglia di procedere all'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **Dichiara inammissibile l'opposizione;**
- **Compensa le spese**

Spoleto, li 14 ottobre 2014

Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)